



Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello

**ENTE DI GESTIONE DEL PARCO INTERREGIONALE
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO**

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI IN
MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 14/04/2023

- Art. 1 – **Oggetto**
- Art. 2 – **Principi e criteri**
- Art. 3 – **Requisiti tecnici**
- Art. 4 – **Convocazione**
- Art. 5 – **Partecipazione alle sedute**
- Art. 6 – **Accertamento del numero legale**
- Art. 7 – **Svolgimento delle sedute**
- Art. 8 – **Accertamento del numero legale**
- Art. 9 – **Regolazione degli interventi**
- Art. 10 – **Votazioni**
- Art. 11 – **Votazioni a scrutinio segreto**
- Art. 12 – **Verbali**
- Art. 13 – **Sedute del Consiglio Direttivo**
- Art. 14 – **Protezione dei dati personali**
- Art. 15 – **Norme finali**

Art. 1 Oggetto

1. La modalità ordinaria di svolgimento delle sedute della Comunità del Parco, della Consulta del Parco e del Consiglio Direttivo, è in presenza, presso la sede dell'Ente di gestione in Carpegna.
2. La partecipazione alle riunioni è, tuttavia, consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, consentendo che alcuni o anche tutti i componenti dell'Organo ed il Direttore, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede, al fine di favorire la massima e più agevole partecipazione dei componenti. In tal caso le sedute in videoconferenza si intendono svolte convenzionalmente presso la sede istituzionale dell'Ente.
3. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Comunità del Parco che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente dell'Ente di gestione.
4. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Consulta del Parco e del Consiglio Direttivo, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità ed alle norme del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. (CAD):
 - a) pubblicità: le sedute della Comunità del Parco e della Consulta del Parco sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo lo Statuto e secondo il Regolamento interno della Consulta; le riunioni del Consiglio Direttivo sono segrete, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri contenuta nell'avviso di convocazione.
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.

3. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio Direttivo e ove necessario della Comunità del Parco e della Consulta del Parco;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

4. La piattaforma deve garantire che il Direttore abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente convoca le sedute della Comunità del Parco mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere. Allo stesso modo è informato il Direttore. La Consulta è convocata con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento interno della Consulta del Parco.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più dirigenti e funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, anche ad altri soggetti istituzionali (Sindaci, Organo di revisione, ecc.).

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Comunità del Parco, della Consulta del Parco o del Consiglio Direttivo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Direttore, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento interno della Consulta.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque

disporre una sospensione dei lavori, a sua discrezione fino a 15 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori si osservano le prescrizioni dello Statuto.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute della Comunità del Parco possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

3. Analogamente si procede in caso di sedute della Consulta e del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati alla seduta in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Direttore:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
3. Qualora gli strumenti tecnici disponibili non consentano la votazione segreta, la riunione deve necessariamente essere svolta con la modalità ordinaria, in presenza.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.

Art. 13 Sedute del Consiglio Direttivo

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete.
2. Il Presidente può decidere se dare pubblicità alla riunione che presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per la Comunità del Parco.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata, che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Comunità del Parco, i Consiglieri, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i

componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al vigente Statuto ed al vigente Regolamento interno della Consulta del Parco.